

DM 04/01/1954

#### ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1954 (in Gazz. Uff., 1 febbraio, n. 25). -- Applicazione dei miglioramenti economici di cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Preambolo

Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Visto l'art. 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Decreta:

##### Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio e fino al 30 novembre 1951 sono aumentati del sette per cento:

- a) la retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari a norma del n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con il regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e successive modificazioni;
- b) le somme indicate nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e successive modificazioni, ai fini del versamento all'Erario del 50% e del 70% dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari;
- c) la somma mensile che gli ufficiali giudiziari dovevano corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 maggio 1947, n. 380, e successive modificazioni.

In ogni caso è dovuto al personale suddetto un aumento minimo netto della retribuzione e delle somme sopra indicate di almeno lire duemila mensili.

##### Articolo 2

A decorrere dal 1° dicembre 1951 sono estesi agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con la legge 8 aprile 1952, n. 212, ai fini della determinazione degli importi dell'indennità integrativa, ai sensi degli articoli 130 e 159 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e dell'importo della sopratassa del 5%, ai sensi degli articoli 142 e 160 della legge stessa.

##### Articolo 3

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, relative alla misura delle indennità di carovita e delle relative quote complementari sono estese agli ufficiali giudiziari a decorrere dal 1° luglio 1951 ed agli aiutanti ufficiali giudiziari a decorrere dal 1° dicembre 1951.